



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Guardia Costiera

Golfo Aranci

Ordinanza n° 40 /2010

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci,

VISTO: il decreto n°26 datato 29.07.2010 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il Regolamento Interno del campo boe denominato "Pevero Mooring – Campo ormeggio Baia del Grande Pevero";

RITENUTO: necessario tutelare la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione all'interno del campo boe e negli specchi acquei limitrofi;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n°11/07 datata 21/04/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;

VISTA: l'Ordinanza n°16/2010 datata 17/06/2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;

VISTA: la Concessione Demaniale Marittima n°35/2008 rilasciata con determinazione n°1243/DTO in data 24.04.08 dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato concesso alla Soc. BINTARF Surl di installare un campo boe con sistema di prenotazione all'ormeggio in località Baia del Grande Pevero del Comune di Arzachena;

VISTA: la determinazione n°1427/DTO in data 06.07.2010 della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato autorizzato l'affidamento in gestione del Campo boe denominato "Pevero Mooring – Campo ormeggio Baia del Grande Pevero" alla Soc. Sea Company Srl;

VISTA : la comunicazione in data 21.07.2010 della Soc. Sea Company Srl con la quale sono state trasmesse le nuove coordinate dei campi boe denominati "Fox Mooring" di Cala di Volpe e "Pevero Mooring" del Pevero;

VISTO: il fax n°4171 in data 29.07.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;

VISTA: la nota n°32517 in data 29.07.2010 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio – Olbia;

- VISTE:** le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n°182, pubblicato sulla G.U. n°168 del 22 luglio 2003, entrato in vigore in data 7 agosto 2003, "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA:** la Circolare Ministeriale n°47 serie I datata 05/08/1996 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti del soppresso ministero della Marina Mercantile, avente per oggetto le direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità in transito;
- VISTA:** la Circolare Ministeriale n° M_TRA/DINFR/7792 in data 31/07/2007 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna – Div. 6^, avente per oggetto le Strutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito;
- VISTA:** la Circolare Ministeriale n° M_TRA/PORTI/855 in data 23/09/2009 della Direzione Generale per i Porti – Div. 4^, avente per oggetto le Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito;
- VISTA:** la Legge 31.12.1982, n°979 – Disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA:** la Circolare n°02.01/65089 in data 14/07/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n°49502 in data 20.05.2010 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale sono state impartite, in relazione ai contenuti della nota della competente Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acque Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°7776 datata 18.05.2010, direttive in ordine all'ambito di applicazione ed alla portata delle previgenti disposizioni in materia di formalità di arrivo e partenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (art. 3 Legge n°172/2003) e per le navi da diporto estere adibite al noleggio (Commercial Yacht) con l'introduzione di nuove e semplificate procedure amministrative;
- VISTI:** gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima),

RENDE NOTO

che la zona di mare antistante la Baia del Grande Pevero del Comune di Arzachena, sarà interessata dal posizionamento di un campo boe per l'ormeggio di unità da diporto di dimensioni varie. Detta concessione demaniale marittima, assentita con licenza dalla Regione Autonoma della Sardegna, sarà segnalata con boe di colore giallo, poste ai vertici dei campi delimitati dai punti individuati dalle seguenti coordinate, le cui caratteristiche tecniche e luminose dovranno essere conformi a quanto stabilito dal competente Comando Fari della Sardegna di La Maddalena:

Campo boe Pevero Mooring

Punto	Latitudine	Longitudine
P1	41°07',499N	009°32',648E
P2	41°07',372N	009°33',172E
P3	41°07',262N	009°33',180E
P4	41°06',961N	009°32',803E
P5	41°07',016N	009°32',525E

ORDINA

Art. 1

Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, all'interno degli specchi acquei adibiti a campo di ormeggio, è **inoltre vietato**:

- il transito di qualunque tipo di unità estranea al campo boe, eccezion fatta per quelle debitamente autorizzate dall'Autorità Marittima e dalla Direzione dell'approdo;
- l'ancoraggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello;
- il superamento della velocità di 3 nodi;
- l'uso di moto d'acqua ed altri mezzi nautici veloci ad uso "tender", se non alla velocità massima di 3 nodi e per il tempo strettamente necessario ad uscire dal campo boe e comunque percorrendo la rotta più corta possibile; le moto d'acqua che provengono dalle vicine spiagge dovranno utilizzare gli appositi corridoi di lancio, ivi ubicati, per l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione e, successivamente, non dovranno in alcun modo transitare all'interno del predetto campo boe, limitandosi a percorrere rotte esterne parallele alla delimitazione dello stesso campo boe alla velocità massima consentita di 5 nodi.

Le unità all'interno del campo boe dovranno, comunque, navigare obbligatoriamente in dislocazione e non in assetto di planata.

Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative in materia già citate in premessa, ed allo scopo di salvaguardare l'ecosistema ambientale della rada, è **inoltre vietato**:

- l'effettuazione di qualsiasi tipo di bunkeraggio;
- causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- lo scarico a mare di acque non depurate, sia nere che grigie, provenienti da sentine o da altri impianti delle unità all'ormeggio o in transito, nonché la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 2

Alle unità ormeggiate all'interno dei campi boe è fatto obbligo di utilizzare la prescritta segnalazione diurna o notturna di fonda.

Art. 3

Le unità in navigazione all'interno di tutta la baia del Grande Pevero, ma esternamente alle aree assentite in concessione, dovranno procedere a una velocità non superiore ai 5 nodi o comunque alla minima velocità utile a manovrare in caso di condimeteo avverse, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità in entrata e uscita dal campo boe, in considerazione della loro tipologia e situazione, valutando nel contempo l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Le unità destinate al servizio di assistenza all'ormeggio operanti all'interno del campo boe dovranno rispettare i limiti di velocità di cui ai comma "f" e "g" del suddetto articolo 1.

Art. 5

Le unità che intendano utilizzare gli ormeggi del campo boe, dovranno comunicare via radio, sul canale di lavoro prescelto dalla direzione del campo boe, la loro intenzione ed attendere fuori dalla zona delimitata fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile od eventualmente prenotato, e le altre necessarie disposizioni ed in ogni caso attendendo l'arrivo dell'unità di assistenza predisposta dalla stessa direzione del campo boe.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio dovranno avvenire sempre alla velocità minima, con l'assistenza degli addetti del campo boe e con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.

Art. 6

Al fine di consentire alle unità di poter raggiungere in sicurezza gli ormeggi del campo boe denominato "Pevero Mooring" ed eventuali pontili/gavitelli in concessione ubicati all'interno della baia del Grande Pevero, nonché il rispetto delle distanze stabilite con la vigente normativa di sicurezza in premessa citata (200 metri dalle coste sabbiose e rocciose basse), è fatto divieto a qualunque tipo di mezzo nautico di sostare ad una distanza inferiore ai 300 metri dal confine settentrionale della concessione "Pevero Mooring", individuata dalla congiungente dei punti "1" e "2" nelle premesse specificati, e a 100 metri dal restante perimetro dell'area in concessione.

Art. 7

All'interno del campo boe denominato "Pevero Mooring" dovrà essere riservato un congruo numero di gavitelli d'ormeggio da destinare al "transito" gratuito, comunque non inferiore al 10% degli ormeggi disponibili.

Art. 8

Le procedure di cui all'art. 5 potranno essere derogate esclusivamente in caso di emergenza o condizioni meteomarine avverse, su specifiche disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Autorità Marittima di concerto con la direzione del campo boe.

Art. 9

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei soli casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n°1085 nonché in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Art. 10

Qualsiasi attività da compiersi con l'impiego di palombari o sommozzatori all'interno delle aree in concessione, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della competente direzione dell'approdo ed alla comunicazione alla Autorità Marittima.

I palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n°47.

Art. 11

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o sversamento di prodotti oleosi, dovrà esser eliminato nel più breve tempo possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso l'approdo interessato o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. La Direzione del campo boe dovrà eseguire la pulizia o bonifica, qualora a ciò non dovesse provvedere direttamente il soggetto responsabile.

Art. 12

Copia della presente dovrà essere consegnata, da parte della Direzione del campo boe, a tutte le unità ivi ormeggiate, avendo cura di comprovarne l'avvenuta consegna.

Per le unità battenti bandiera estera la Direzione del campo boe dovrà provvedere, per quanto sopra, alla consegna di copia tradotta in lingua inglese.

Art. 13

I contravventori alla presente Ordinanza - salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento - saranno perseguiti ai sensi delle specifiche norme di cui al Codice della Navigazione, al D.Lgs. 171/2005 e Regolamento di attuazione di cui al Decreto 29.07.2008 n°146, al Codice Penale nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente di volta in volta applicabile al caso di specie.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.golfoaranci@guardiacostiera.it.

Golfo Aranci, 30.07.2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP)  LOMBARDI